

Circolare n. 52407

MINISTERO DEL TESORO - Ispettorato Generale per il Credito ai dipendenti dello Stato -
Risoluzione 21 settembre 1948 - Prot. n. 52407 - Pos. R.59.

OGGETTO: Procedimento da usare nel caso di rinnovo di cessione, da parte degli impiegati e salariati contemplati dal Titolo III del Testo Unico 5-6-1941, n. 874, mentre e in corso di ammortamento un precedente mutuo.

Questo Ispettorato Generale ha esaminato attentamente la questione prospettata da codesta Cassa di Risparmio con il quesito del 26 agosto u.s., in merito all'interpretazione che alcuni Enti pubblici darebbero all'ultimo comma dell'articolo 59 dei R.D. 3 aprile 1942, n. 708, allorché si tratta di costituire la prova dell'estinzione di una cessione in occasione della stipulazione di un nuovo contratto di mutuo. Intendere, secondo tali Enti, come prova dell'avvenuta estinzione del debito per precedente cessione la materiale presentazione dell'atto di revoca e quietanza, sembra eccessivo ed arbitrario.

Questo procedimento, oltre a rappresentare una funzione inutile, costituisce una perdita di tempo ed una vessazione di spese a carico del cedente e sarebbe, pertanto, da evitare. Esso, in ogni caso, non trova giustificazione nelle disposizioni di legge. Per prova dell'avvenuta estinzione della precedente cessione si ritiene debba intendersi la certezza di tale estinzione, così che l'amministrazione cui viene notificato un nuovo contratto di mutuo possa ritenersi sciolta dagli obblighi che le incombevano per effetto della precedente cessione e dare corso alla nuova.

Nei casi prospettati da codesta Cassa di Risparmio si ritiene che l'amministrazione, cui viene notificato un contratto di mutuo stipulato da un impiegato o salariato di cui al Titolo III del T.U. citato, possa acquisire la certezza dell'avvenuta estinzione della precedente cessione quando al contratto di mutuo sia allegato un esemplare del Mod.220 completato con la dichiarazione di accettazione del cedente e integrato da un'esplicita dichiarazione e assicurazione del nuovo cessionario di avere detratto dall'ammontare lordo del prestito la somma occorrente all'estinzione della cessione in corso, precisando la decorrenza dell'estinzione stessa (nel caso in cui la cessione sia rinnovata con lo stesso Istituto) o di aver pagato al precedente cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo, precisando anche qui la decorrenza dell'estinzione della precedente cessione (nel caso in cui la cessione sia rinnovata con altro Istituto).

Per pervenire a tali conclusioni questo Ispettorato Generale ha tenuto presenti le vigenti disposizioni di legge.

L'art.59 del R.D. 3 aprile 1942, n. 708, infatti, che prevede il caso di rinnovazione di cessione con Istituto diverso da quello della cessione precedente tuttora in corso di ammortamento, fa soltanto obbligo al cedente di richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, e, se questo è riconosciuto regolare, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito. E, nel caso prospettato, per quanto riguarda gli obblighi dell'Istituto mutuante, l'art.41, terzo comma, del T.U. 5 giugno 1941, n. 874 dispone: <

L'Istituto mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo>.

Per il caso, poi, che la nuova cessione sia stipulata con lo stesso Istituto che ha consentito la cessione precedente non ancora estinta, ricorre l'art.40 dello stesso T.U., che, al secondo comma, subordina la stipulazione alla <condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, fino a concorrente quantita, alla estinzione, della cessione in corso>.

L'art. 56, primo comma, del T.U. sostituito dall'art.1 n.13 del D.L.L. 6 febbraio 1946, n. 103, stabilisce, infine, che per le operazioni di prestiti verso cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel Titolo III, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute anche nello art.40 e nel primo e terzo comma dell'art.41 sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.